



Primi brevi commenti sulla Risoluzione LANGE approvata l'8 luglio scorso in seduta plenaria del Parlamento europeo

Note e commenti a cura di  
Monica Di Sisto – Fairwatch  
Alberto Zoratti – Fairwatch

Per info:

web: <http://stop-ttip-italia.net>

email: [stopttipitalia@gmail.com](mailto:stopttipitalia@gmail.com)

Facebook: <https://www.facebook.com/StopTTIPItalia?ref=hl>

Twitter: @StopTTIP\_Italia

Parlamento europeo

2014-2019



# TESTI APPROVATI

nella seduta di

**mercoledì**

8 luglio 2015



---

*Unita nella diversità*

**IT**

**IT**



## INDICE

### TESTI APPROVATI DAL PARLAMENTO

P8\_TA-PROV(2015)0252

**Negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP)**

*(A8-0175/2015 - Relatore: Bernd Lange)*

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 recante le raccomandazioni del

Parlamento europeo alla Commissione sui negoziati riguardanti il partenariato

transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) (2014/2228(INI)).....

dell'occupazione (COM(2015)0098 – C8-0075/2015 – 2015/0051(NLE)).....



---

**TESTI APPROVATI**

*Edizione provvisoria*

---

**P8\_TA-PROV(2015)0252**

**Negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP)**

**Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 recante le raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione sui negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) (2014/2228(INI))**

*Il Parlamento europeo,*

- viste le direttive di negoziato dell'UE sul partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) fra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America, adottate all'unanimità dal Consiglio il 14 giugno 2013<sup>1</sup> e declassificate e pubblicate dal Consiglio il 9 ottobre 2014,
- visti gli articoli da 168 a 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e, in particolare, il principio di precauzione sancito all'articolo 191, paragrafo 2,
- vista la dichiarazione congiunta del vertice UE-USA del 26 marzo 2014<sup>2</sup>,
- vista la dichiarazione congiunta resa il 20 marzo 2015 dal commissario Cecilia Malmström e dal rappresentante statunitense per il commercio, Michael Froman, in merito all'esclusione dei servizi pubblici dagli accordi commerciali tra Unione europea e Stati Uniti,
- viste le conclusioni del Consiglio sul TTIP, del 20 marzo 2015,
- viste le conclusioni del Consiglio sul TTIP del 21 novembre 2014<sup>3</sup>,
- vista la dichiarazione congiunta del 16 novembre 2014 del Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, del Presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, del Presidente del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy, del Primo ministro britannico, David

---

<sup>1</sup> <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/it/pdf>.

<sup>2</sup> [http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms\\_data/docs/pressdata/en/ec/141920.pdf](http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/141920.pdf).

<sup>3</sup> [http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms\\_data/docs/pressdata/EN/foraff/145906.pdf](http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/145906.pdf).

Cameron, del Cancelliere tedesco, Angela Merkel, del Presidente francese, François Hollande, del Presidente del Consiglio italiano, Matteo Renzi, e del Primo ministro spagnolo, Mariano Rajoy, in seguito alla riunione svoltasi al margine del vertice del G20 a Brisbane, in Australia<sup>4</sup>,

- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 26-27 giugno 2014<sup>5</sup>,
- visti gli orientamenti politici del Presidente Juncker del 15 luglio 2014 destinati alla prossima Commissione e intitolati "Un nuovo inizio per l'Europa: il mio programma per l'occupazione, la crescita, l'equità e il cambiamento democratico"<sup>6</sup>,
- viste la comunicazione della Commissione alla Commissione, del 25 novembre 2014, relativa alla trasparenza nei negoziati TTIP (C(2014)9052)<sup>7</sup>, le decisioni della Commissione del 25 novembre 2014 relative alla pubblicazione delle informazioni riguardanti le riunioni tra i membri della Commissione e le organizzazioni o i liberi professionisti (C(2014)9051), nonché alla pubblicazione delle informazioni riguardanti le riunioni tra i direttori generali della Commissione e le organizzazioni o i liberi professionisti (C(2014)9048), le sentenze e le conclusioni della Corte di giustizia dell'Unione europea (C-350/12 P, 2/13, 1/09) sull'accesso ai documenti delle istituzioni e la decisione del Mediatore europeo, del 6 gennaio 2015, che ha chiuso l'indagine di propria iniziativa (OI/10/2014/RA) riguardante la Commissione europea e relativa alla gestione delle richieste di informazioni e accesso ai documenti (trasparenza),
- vista la dichiarazione congiunta del Consiglio per l'energia UE-USA del 3 dicembre 2014<sup>8</sup>,
- visto l'approccio integrato dell'UE nei confronti della sicurezza alimentare ("dall'azienda agricola alla tavola"), stabilito nel 2004<sup>9</sup>,
- vista la relazione della Commissione del 13 gennaio 2015 in merito alla consultazione pubblica sulla protezione degli investimenti e sul meccanismo di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati (ISDS) nell'ambito del TTIP (SWD(2015)0003),
- viste le proposte di testi dell'UE presentate per la discussione con gli Stati Uniti nell'ambito dei negoziati sul TTIP, in particolare quelle che la Commissione ha declassificato e pubblicato, tra cui i documenti sulla posizione dell'UE dal titolo "TTIP

---

<sup>4</sup> [http://europa.eu/rapid/press-release\\_STATEMENT-14-1820\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-1820_en.htm).

<sup>5</sup> <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-79-2014-INIT/it/pdf>.

<sup>6</sup> [http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg\\_it.pdf](http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_it.pdf).

<sup>7</sup> [http://ec.europa.eu/news/2014/docs/c\\_2014\\_9052\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/news/2014/docs/c_2014_9052_en.pdf).

<sup>8</sup> [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-14-2341\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2341_en.htm).

<sup>9</sup> [http://ec.europa.eu/dgs/health\\_consumer/information\\_sources/docs/from\\_farm\\_to\\_fork\\_2004\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/from_farm_to_fork_2004_en.pdf).

regulatory issues - engineering industries"<sup>10</sup>, "Test-case on functional equivalence: Proposed methodology for automotive regulatory equivalence"<sup>11</sup> e "Trade and sustainable development chapter /labour and environment: EU Paper outlining key issues and elements for provisions in the TTIP"<sup>12</sup>, e le proposte di testi riguardanti gli ostacoli tecnici al commercio (TBT)<sup>13</sup>, le misure sanitarie e fitosanitarie (SPS)<sup>14</sup>, le dogane e la facilitazione degli scambi<sup>15</sup>, le piccole e medie imprese (PMI)<sup>16</sup>, le eventuali disposizioni in materia di concorrenza<sup>17</sup>, le eventuali disposizioni in materia di imprese pubbliche e di imprese titolari di diritti speciali o esclusivi o privilegi<sup>18</sup>, le eventuali disposizioni in materia di sovvenzioni<sup>19</sup>, e la composizione delle controversie<sup>20</sup>, nonché le disposizioni iniziali in materia di cooperazione regolamentare<sup>21</sup>,

- visti il parere del Comitato delle regioni sul partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) (ECOS-V-063), approvato durante la 110<sup>a</sup> sessione plenaria (11-13 febbraio 2015), e il parere del Comitato economico e sociale dal titolo "Le relazioni commerciali transatlantiche e il parere del Comitato economico e sociale europeo su una cooperazione rafforzata e un eventuale accordo di libero scambio tra l'UE e gli USA", del 4 giugno 2014,
- vista la relazione iniziale definitiva del 28 aprile 2014 elaborata da ECORYS per la Commissione dal titolo "Valutazione d'impatto della sostenibilità degli scambi commerciali a sostegno dei negoziati riguardanti un accordo globale su commercio e investimenti tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America"<sup>22</sup>,

---

<sup>10</sup> [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc\\_153022.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153022.pdf).

<sup>11</sup> [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc\\_153023.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153023.pdf).

<sup>12</sup> [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc\\_153024.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153024.pdf).

<sup>13</sup> [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc\\_153025.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153025.pdf).

<sup>14</sup> [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc\\_153026.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153026.pdf).

<sup>15</sup> [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc\\_153027.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153027.pdf).

<sup>16</sup> [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc\\_153028.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153028.pdf).

<sup>17</sup> [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc\\_153029.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153029.pdf).

<sup>18</sup> [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc\\_153030.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153030.pdf).

<sup>19</sup> [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc\\_153031.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153031.pdf).

<sup>20</sup> [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc\\_153032.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153032.pdf).

<sup>21</sup> [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/february/tradoc\\_153120.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/february/tradoc_153120.pdf).

<sup>22</sup> [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/may/tradoc\\_152512.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/may/tradoc_152512.pdf).

- vista la relazione 2015 della Commissione sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti (COM(2015)0127),<sup>23</sup>
  - vista la "Valutazione dettagliata della valutazione d'impatto della Commissione europea sul partenariato transatlantico UE-USA su commercio e investimenti", pubblicata nell'aprile 2014 dal CEPS per il Parlamento,
  - viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare quelle del 23 ottobre 2012 sui rapporti economici e commerciali con gli Stati Uniti<sup>24</sup>, del 23 maggio 2013 sui negoziati relativi all'accordo UE-USA su commercio e investimenti<sup>25</sup> e del 15 gennaio 2015 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2013<sup>26</sup>,
  - visti l'articolo 108, paragrafo 4, e l'articolo 52 del suo regolamento,
    - visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per le petizioni (A7-0175/2015),
- A. considerando che le esportazioni effettuate attraverso il commercio e la crescita ottenuta mediante gli investimenti sono motori fondamentali dell'occupazione e della crescita economica, che non richiedono investimenti pubblici;
- B. considerando che il PIL dell'UE dipende in larga misura dagli scambi commerciali e dalle esportazioni e beneficia del commercio e degli investimenti basati su norme; che un accordo ambizioso ed equilibrato con gli Stati Uniti dovrebbe favorire la reindustrializzazione dell'Europa e contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di incrementare del 15-20% il PIL dell'UE generato dal settore industriale entro il 2020, attraverso il rafforzamento degli scambi transatlantici sia di beni che di servizi; che un siffatto accordo è potenzialmente in grado di creare opportunità soprattutto per le PMI, le microimprese di cui alla definizione contenuta nella raccomandazione della Commissione (2003/361/CE), i poli aziendali e le reti di imprese, che risentono sproporzionatamente degli ostacoli non tariffari (ONT) rispetto alle grandi imprese, in quanto queste ultime hanno economie di scala che consentono loro di accedere più facilmente ai mercati su entrambe le sponde dell'Atlantico; che un accordo tra i due principali blocchi economici del mondo è potenzialmente in grado di creare standard, norme e regole che saranno

---

<sup>23</sup> [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/march/tradoc\\_153259.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/march/tradoc_153259.pdf).

<sup>24</sup> GU C 68 E del 7.3.2014, pag.53.

<sup>25</sup> Testi approvati, P7\_TA(2013)0227.

<sup>26</sup> Testi approvati, P8\_TA(2015)0009.

adottati a livello globale, un fatto di cui beneficerebbero anche i paesi terzi e che permetterebbe di evitare un'ulteriore frammentazione del commercio mondiale; che la mancata negoziazione di un accordo permetterebbe invece ad altri paesi terzi con norme e valori differenti di assumere tale ruolo;

**Commento a B) - Il TTIP non è la sede per la discussione degli standard che trovano migliore sede e storie di successo presso la piattaforma internazionale di standardizzazione ISO standards, presso la United Nations Economic for Europe's (UNECE), presso il World Forum for Harmonisation of Vehicle Regulations (WP.29), il Codex Alimentarius per quanto riguarda i prodotti agricoli. Quelli sono Fora esistenti all'interno dei quali, a livello multilaterale, si può prevenire anche l'escalation di standard peggiorativi. E' importante ricordare che nei testi legali relativi alla cooperazione regolatoria, al primo capitolo si ricorda che è la facilitazione degli scambi, e non il rafforzamento degli standard né la promozione di una maggiore qualità dei prodotti, dei diritti o dell'ambiente lo scopo di quell'esercizio che sarebbero, dunque, criteri ignorati all'interno di qualsiasi standard negoziato all'interno del TTIP, come regolarmente avviene nei negoziati WTO (out of scope criteria)**

- C. considerando che nove Stati membri dell'Unione europea hanno già sottoscritto un accordo bilaterale con gli Stati Uniti e che il TTIP potrà ispirarsi alle buone pratiche e rispondere meglio alle difficoltà incontrate da tali paesi;

**Commento a C). Gli impatti degli Accordi Bilaterali sugli Investimenti (BITs) esistenti non sono mai stati valutati a fondo, e soprattutto non sono mai stati valutati in parallelo, analizzando il loro influsso sulla qualità e coesione del Mercato europeo comune. Giova sottolineare che sono BITs che gli USA hanno con Paesi di nuova accessione (Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia) e che almeno la metà hanno di essi perso contro gli Usa cause legate alla clausola ISDS in essi contenuta ([http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2014d4\\_en.pdf](http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2014d4_en.pdf))**

- D. considerando che le recenti crisi alle frontiere dell'UE e gli sviluppi a livello mondiale dimostrano la necessità di investire in una governance globale e in un sistema fondato su norme e valori;

**Commento a D) -Purtroppo in questo caso si confondono i fini e gli strumenti, e soprattutto il concetto di “mercato unico” con quello di “trattato di libero scambio”: una governance globale passa dal rafforzamento di istituzioni capaci di gestire la complessità, attraverso un consolidamento della democrazia. Il TTIP non fa nulla di tutto questo, perchè al contrario prevede organismi tecnici di armonizzazione delle normative che potranno agire a prescindere dal controllo degli organismo democraticamente eletti, come da testo di posizionamento UE sulla Regulatory Cooperation.**

- E. considerando che è indispensabile, vista la crescente interconnessione dei mercati globali che i responsabili politici determinino e promuovano le modalità di interazione di tali mercati; che l'adeguatezza delle norme commerciali e l'eliminazione degli ostacoli superflui sono fondamentali per creare valore aggiunto, pur mantenendo e sviluppando una base industriale forte, concorrenziale e diversificata in Europa;

**Commento al punto E) - E' importante ricordare che anche nella analisi sugli impatti del TTIP condotta dalla Bertelsmann Foundation (vedi commento a punto 2.a.5), che ha prodotto stime tra le più ottimistiche sugli impatti dell'accordo, si spiega che i maggiori flussi commerciali tra Paesi della Ue e Usa indebolirebbe il commercio intra-europeo sensibilmente. Con contrazioni dei flussi attuali fino, ad esempio, a un 29% in meno degli scambi tra Italia e Germania (trade diversion, p. 14 e segg)**

- F. considerando che i tentativi dell'UE di far fronte alle sfide del cambiamento climatico, della protezione ambientale e della sicurezza dei consumatori hanno comportato ingenti costi di regolamentazione per le imprese dell'UE, come pure prezzi elevati dell'elettricità e delle materie prime energetiche – aspetti che, se non affrontati nel TTIP, potrebbero accelerare il processo di delocalizzazione, deindustrializzazione e perdita di posti di lavoro, minacciando così la reindustrializzazione dell'UE e gli obiettivi occupazionali, il che impedirebbe altresì il conseguimento degli stessi obiettivi strategici che la regolamentazione dell'Unione mira a realizzare;

**Commento a punto F) - Notare come viene sottolineato come la “protezione ambientale e della sicurezza dei consumatori” abbiano “comportato ingenti costi di regolamentazione per le imprese dell'UE”. Un'interpretazione che è anche uno degli elementi di maggiore preoccupazione da parte della società civile.**

- G. considerando che un accordo commerciale ben definito potrebbe contribuire a trarre vantaggio dalla globalizzazione; che un accordo commerciale solido e ambizioso non dovrebbe soltanto concentrarsi sulla riduzione dei dazi e degli ONT, ma costituire altresì uno strumento a tutela dei lavoratori, dei consumatori e dell'ambiente; che un siffatto accordo rappresenta l'occasione per creare un quadro rafforzando la regolamentazione affinché risponda agli standard più rigorosi, conformemente ai nostri valori condivisi, evitando in tal modo il dumping sociale e ambientale e garantendo un elevato grado di protezione dei consumatori, alla luce dell'obiettivo condiviso di assicurare la libera concorrenza in condizioni di parità;

**Commento a G) - Si tratta in questo caso di semplici dichiarazioni di principio: non esiste infatti nessun meccanismo previsto per far rispettare le normative ambientali e collegate al diritto del lavoro. Il capitolo specifico del testo di posizionamento UE ([http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc\\_153024.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153024.pdf)) mostra da pagina 13 in poi (Institutional aspects) come non ci sia un organismo di risoluzione delle controversie vincolante, ma solo la possibilità di strutturare panel di esperti con potere solo consultivo. Situazione che non accade ad esempio negli Accordi di Libero Scambio che gli Stati Uniti hanno firmato con Paesi terzi (vedi il CAFTA con il Centramerica) dove per evitare un abbassamento degli standard sui diritti del lavoro hanno inserito un meccanismo sanzionatorio (come evidenziato dal caso USA vs Guatemala - <https://ustr.gov/issue-areas/labor/bilateral-and-regional-trade-agreements/guatemala-submission-under-cafta-dr>)**

- H. considerando che, sebbene norme rigorose comuni siano nell'interesse dei consumatori, andrebbe rilevato che la convergenza ha anche senso dal punto di vista aziendale, dal momento che i maggiori costi imputabili a norme più rigorose possono essere compensati da maggiori economie di scala in un mercato potenziale di 850 milioni di consumatori;

**Commento ad H) - Indicizzare la protezione dei consumatori ai possibili guadagni è**

**pericolosissimo, a livello di principio, perché si afferma il principio largamente praticato negli Usa “prodotti qualitativamente poveri per consumatori poveri”, permettendo così la circolazione di merci, soprattutto alimentari, al limite della dannosità. Prevedere una compensazione dell'aumento dei costi con l'apertura di un mercato più ampio è un gioco previsionale pericoloso, che non tiene conto dell'effetto di trade diversion e quindi della possibile diminuzione degli scambi interni. La sommatoria tra scambi intraUE e extraUE non necessariamente può essere considerata aritmetica.**

- I. considerando che precedenti accordi commerciali hanno comportato benefici di rilievo per l'economia europea; che il reale impatto del TTIP sulle economie dell'Unione europea e degli Stati Uniti è difficile da valutare e prevedere mentre i negoziati sono ancora in corso e che dagli studi in materia emergono risultati contrastanti; che il TTIP non risolverà di per sé i problemi economici strutturali di lunga data dell'Unione e le cause ad essi sottostanti, ma dovrebbe essere visto quale elemento di una più ampia strategia europea intesa a creare posti di lavoro e a generare crescita; che le aspettative suscitate dal TTIP dovrebbero essere commisurate al livello di ambizione che raggiungeranno i negoziati;

**E' un passaggio molto delicato che andrebbe specificato meglio, ma spesso Commissione EU e Governo italiano non lo considerano. La Corte dei Conti europea ha recentemente messo in dubbio la capacità previsionale degli studi di impatto, anche per la non adeguatezza della Commissione europea nell'interpretare gli studi ex-ante e nel mettere in campo studi ex-post**  
**([http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14\\_02/QJAB14002ENC.pdf](http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_02/QJAB14002ENC.pdf))**

**Senza un'analisi dettagliata e non partigiana, il contrario delle dichiarazioni della Commissaria al Commercio UE e del Viceministro italiano Calenda, vengono evidenziati solo gli ipotetici vantaggi e non gli ipotetici svantaggi.**

- J. considerando che le conseguenze dell'embargo russo hanno dimostrato chiaramente la persistente rilevanza geopolitica dell'agricoltura, l'importanza dell'accesso a una gamma di mercati agricoli diversi e la necessità di disporre di partenariati commerciali solidi e strategici con partner commerciali affidabili;
- K. considerando l'importanza che riveste per l'agricoltura europea la conclusione di un accordo commerciale con gli Stati Uniti che sia vantaggioso per entrambe le parti, allo scopo di rafforzare la posizione dell'Europa quale attore di primo piano nel mercato globale senza compromettere le attuali norme di qualità dei prodotti agricoli europei né il miglioramento di tali norme in futuro, preservando allo stesso tempo il modello agricolo europeo e garantendone la sostenibilità economica e sociale;

**Commento a punto K) - Come vedremo successivamente, sul punto K si gioca molto dell'approccio demagogico di questa Relazione. Quello riportato è un semplice auspicio, ma il testo della Relazione non tocca un aspetto fondamentale e si guarda dal chiedere una revisione chiara e definitiva del testo di posizionamento della Commissione Europea su questi temi. Nel capitolo specifico su cui Maurizio Ferri chiede spiegazioni (SPS, Misurie Sanitarie e Fitosanitarie - <http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/153026.htm>) a pagina 3 punto 7 si fa chiaro riferimento a standard, cioè quelli del Codex Alimentarius, notoriamente molto meno stringenti persino di quelli della nostra Agenzia europea sulla sicurezza alimentare**

(EFSA) come denunciato spesso non solo da Coldiretti. Basare il negoziato UE su quel riferimento, significa iniziare con il piede sbagliato (in un negoziato si parte dalle proprie posizioni per ottenere il meglio possibile per sé, soprattutto se repute fondamentali). Questo significa che per il TTIP accadrà certamente quello che accadde con l'Organizzazione Mondiale del Commercio per lo stesso motivo: le regolamentazioni più stringenti saranno considerate "distorsive della concorrenza" (vi ricorda qualcosa? Tipo... latte in polvere per la produzione casearia?) e come tali passibili di ritorsioni commerciali, come accadde per la carne agli ormoni dal 1997 in poi, per il cui bando dell'UE all'Europa vennero imposti dazi incrociati, proprio per l'inserimento del Codex Alimentarius come standard nel capitolo SPS. La parte interessante del documento ufficiale, dice:

### **"Specific sanitary and phytosanitary import requirements**

#### **7. The Parties shall ensure that tolerances and maximum residue levels adopted by the Codex Alimentarius Commission after the entry into force of this Agreement will be applied by each**

- L. considerando che i flussi di scambi e investimenti non sono fini a se stessi e che il benessere dei cittadini, dei lavoratori e dei consumatori, così come il potenziamento delle opportunità per le imprese quali motori della crescita e dell'occupazione, sono i parametri di riferimento di un accordo commerciale; che il TTIP dovrebbe essere considerato il modello di buon accordo commerciale che soddisfi tali requisiti, affinché funga da base per futuri negoziati con altri partner commerciali;
  - M. considerando la necessità di un determinato grado di riservatezza nell'ambito dei negoziati per poter ottenere un risultato di elevata qualità; che il limitato grado di trasparenza che ha caratterizzato i negoziati finora ha comportato un deficit di controllo democratico sul processo negoziale;

**Commento a punto M) - In questo caso, fortunatamente, si ammette che c'è stato un "limitato grado di trasparenza che ha comportato un deficit di controllo democratico", ciò che le istituzioni hanno negato fino all'ultimo. In ogni caso Sono oltre 15 anni che si negoziano trattati commerciali in sede WTO e tutti i testi sono accessibili via web attraverso il gateway dei documenti, una volta classificati e consolidati a questo indirizzo [https://www.wto.org/english/docs\\_e/docs\\_e.htm](https://www.wto.org/english/docs_e/docs_e.htm)**

- N. considerando che il Presidente Juncker ha chiaramente ribadito nei suoi orientamenti politici di auspicare un accordo commerciale ragionevole ed equilibrato con gli Stati Uniti e che – benché l'UE e gli USA possano compiere significativi passi avanti nel riconoscimento reciproco delle norme di produzione e nella definizione di norme transatlantiche – l'Unione non intende sacrificare le proprie norme in materia di sicurezza (alimentare), sanità, salute animale, modello sociale, ambiente e protezione dei dati, né la propria diversità culturale; che la sicurezza alimentare, la protezione dei dati personali dei cittadini europei e i servizi d'interesse generale dell'Unione non sono negoziabili a meno che lo scopo della negoziazione non sia quello di conseguire un grado di tutela superiore;

#### **Commento a punto N) - smentito dai fatti. Vedi commento precedente al punto K**

- O. considerando che è importante garantire una conclusione positiva dei negoziati sul Safe Harbor e sull'accordo quadro sulla protezione dei dati;

- P. considerando che il Presidente Juncker ha inoltre chiaramente affermato nei suoi orientamenti politici di non voler accettare che la giurisdizione dei tribunali degli Stati membri sia limitata dai regimi speciali sulle controversie con gli investitori; che, con la disponibilità dei risultati della consultazione pubblica sulla protezione degli investimenti e sull'ISDS nel TTIP, è in corso una riflessione – che tenga conto degli apporti critici e costruttivi – all'interno delle tre istituzioni, parallelamente al dialogo con la società civile e le imprese, sul modo migliore per garantire la tutela degli investimenti e la parità di trattamento degli investitori, pur assicurando il diritto degli Stati di regolamentare;

**Commento a punto P) - Se ne parlerà al punto specifico, va però sottolineato che al di là delle profonde divergenze, c'è un fatto evidente: l'ISDS nella versione tanto "inaccettabile per Juncker" è presente anche in altri trattati, tra cui l'accordo con il Canada, il CETA (approvato a fine settembre 2014). Con il rischio molto concreto che un'impresa statunitense, con sussidiaria in Canada, utilizzi l'ISDS presente nel CETA per fare causa a un Governo di un Paese membro, aggirando così l'ostacolo della (presunta e indimostrata) sparizione dell'ISDS dal TTIP.**

- Q. considerando che il Parlamento appoggia pienamente la decisione del Consiglio di declassificare le direttive di negoziato e l'iniziativa della Commissione a favore della trasparenza; che il vivace dibattito suscitato in Europa dal TTIP ha evidenziato la necessità che i negoziati in materia siano condotti in maniera più trasparente e inclusiva, tenendo conto delle preoccupazioni espresse dai cittadini europei e comunicando pubblicamente i risultati dei negoziati;
- R. considerando che i colloqui tra Stati Uniti e Unione europea sono in corso dal luglio 2013 ma che ad oggi non è stato approvato alcun testo comune;
- S. considerando che il TTIP dovrebbe essere un accordo misto che richiede la ratifica del Parlamento europeo e dei 28 Stati membri;

**Commento a punto S) - Va specificato che la ratifica sia del Parlamento europeo che degli Stati membri è "prendere o lasciare" quindi non presuppone alcun tipo di emendamento al testo finale**

1. ritiene che l'Unione europea e gli Stati Uniti siano partner strategici chiave; sottolinea che il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) è il progetto recente più significativo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti e dovrebbe fornire nuova linfa al partenariato transatlantico in tutti i suoi aspetti, non soltanto quelli commerciali; evidenzia che la conclusione positiva di questo accordo riveste una particolare importanza politica;
2. rivolge, nel quadro degli attuali negoziati sul TTIP, le seguenti raccomandazioni alla Commissione:
  - a) per quanto riguarda l'ambito di applicazione e il contesto più ampio:
    - i) garantire che negoziati trasparenti sul TTIP sfocino in un accordo ambizioso, globale, equilibrato e di alto livello sul commercio e gli investimenti, che promuova una crescita sostenibile con vantaggi condivisi tra i diversi Stati membri e vantaggi reciproci per i partner negoziali, rafforzi la competitività internazionale e offra nuove possibilità per le imprese dell'UE, in particolare

le PMI, favorisca la creazione di posti di lavoro di alta qualità per i cittadini europei e giovi direttamente ai consumatori europei; il contenuto e l'attuazione dell'accordo sono più importanti del ritmo con cui avanzano i negoziati;

- ii) sottolineare che, sebbene i negoziati sul TTIP vertano su tre settori principali – miglioramento ambizioso del reciproco accesso al mercato (di beni, servizi, investimenti e appalti pubblici a tutti i livelli di governo), riduzione degli ostacoli non tariffari e maggiore compatibilità dei regimi normativi, nonché sviluppo di regole condivise per affrontare sfide e opportunità comuni del commercio globale – è altresì importante includere tutti questi settori in un pacchetto globale; il TTIP dovrebbe essere ambizioso e vincolante per tutti i livelli di governo su entrambe le sponde dell'Atlantico, comportare una vera apertura durevole del mercato su base reciproca e agevolazioni commerciali sul terreno e prestare particolare attenzione alle misure strutturali per conseguire una maggiore cooperazione transatlantica, tutelando nel contempo gli standard normativi e la protezione dei consumatori ed evitando il dumping sociale, fiscale e ambientale;

**Commento a ii) - La questione di come non si eviterà il dumping, facendo rimanere questo punto ii) come dichiarazione di principio, è elencato come esempio nei punti K) e N) precedenti. Includere tutti i settori in un ultimo pacchetto globale (la logica del “Single undertaking” il pacchetto finale è unico ed è prendere o lasciare) significa inserire nel “do-ut-des” negoziale tutto e il contrario di tutto, ponendo l'Europa di dover cedere su alcuni ambiti per poter ottenere altri in cambio. Il Governo francese, consapevole del rischio, ha chiesto e ottenuto nel mandato negoziale l'esclusione dei servizi audiovisivi. Altri Paesi, come l'Italia, non hanno ritenuto utile inserire eccezioni lasciando tutti i settori sul tavolo del negoziato con gli Stati Uniti.**

- iii) tenere presente l'importanza strategica dei rapporti economici tra Unione europea e Stati Uniti, in generale, e del TTIP, in particolare, anche come occasione per promuovere i principi e i valori, ancorati in un quadro fondato su norme, che le due parti condividono e a cui tengono, e definire strategie e visioni comuni riguardo al commercio mondiale, agli investimenti e ai problemi legati agli scambi, quali standard, norme e regolamentazioni rigorosi, in modo da sviluppare una più ampia visione transatlantica e un insieme comune di obiettivi strategici; tener presente che, date le dimensioni del mercato transatlantico, il TTIP costituisce un'opportunità per plasmare e regolamentare l'assetto commerciale internazionale in modo da assicurare che entrambi i blocchi prosperino in un mondo interconnesso;

**Commento a iii) - E' da sottolineare che le uniche norme realmente vincolanti saranno quelle collegate alla “non distorsione dei mercati”. Le altre, anch'esse soft law come le prime, non avranno la stessa forza cogente perchè prive di meccanismi impositivi in caso di non aderenza.**

- iv) garantire che un accordo con gli Stati Uniti funga da trampolino per negoziati commerciali di maggiore portata e non vanifichi o contrasti il processo

dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), soprattutto in considerazione dei recenti sviluppi positivi nell'ambito di tale organizzazione; gli accordi commerciali bilaterali e multilaterali dovrebbero essere considerati in generale una scelta di ripiego e non devono impedire gli sforzi volti a conseguire miglioramenti significativi a livello multilaterale; il TTIP deve garantire sinergie con altri accordi commerciali attualmente in fase di negoziazione;

- v) tenere presente che il TFUE definisce la politica commerciale dell'UE come parte integrante dell'azione esterna globale dell'Unione e valutare quindi le implicazioni dell'accordo finale riconoscendo sia le opportunità, quali le agevolazioni di accesso al mercato grazie a norme transatlantiche comuni, che i rischi, come ad esempio la diversione degli scambi dai paesi in via di sviluppo a causa di un'erosione delle preferenze tariffarie;

**Commento a v) - La questione sostanziale è che il punto v) considera come rischio la diversione degli scambi per i Paesi in via di sviluppo, ma non considera minimamente quello che ha riportato la Bertelsman Stiftung ([http://www.bfna.org/sites/default/files/TTIP-GED\\_study\\_17June\\_2013.pdf](http://www.bfna.org/sites/default/files/TTIP-GED_study_17June_2013.pdf)[http://www.bfna.org/sites/default/files/TTIP-GED\\_study\\_17June\\_2013.pdf](http://www.bfna.org/sites/default/files/TTIP-GED_study_17June_2013.pdf))**